



Statuti

Statuti dell'Hockey Club Ceresio

NOME E SEDE

Art. 1 Nome e sede pag. 4

SCOPO

Art. 2 Scopo della società pag. 4

SOCI

Art. 3 Soci pag. 5

Art. 4 Ammissioni pag. 5

Art. 5 Dimissioni pag. 5

Art. 6 Espulsione pag. 5

Art. 7 Diritti dei soci pag. 6

Art. 8 Doveri dei soci pag. 6

FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 9 Finanziamento pag. 6

Art. 10 Responsabilità pag. 7

ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Anno sociale pag. 7

Art. 12 Organi pag. 7

Art. 13 Assemblea Generale Ordinaria pag. 7

Art. 14 Assemblea straordinaria pag. 8

Art. 15 Trattante pag. 8

Art. 16 Diritto di voto, eleggibilità e votazioni pag. 8

Art. 17 Maggioranza richiesta pag. 8

Art. 18 Svolgimento dell'Assemblea pag. 9

IL COMITATO

Art. 19 Composizione e durata del mandato pag. 9

Art. 20 Compiti pag. 9

Art. 21 Decisioni del comitato pag. 10

Art. 22 Settori pag. 10

Art. 23 Organizzazione di tornei e di manifestazioni pag. 10

I REVISORI

Art. 24 Revisori pag. 11

SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 25 Scioglimento della società pag. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Entrata in vigore pag. 11

Allegato agli statuti dell'HC Ceresio del 2 settembre 2005 pag. 12

Statuti dell'Hockey Club Ceresio

NOME E SEDE

Art. 1 Nome e sede

1. Sotto la denominazione **HOCKEY CLUB CERESIO (HCC)**, in data 13 aprile 1992, è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Essa deriva dal cambiamento di nome approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'HC BIOGGIO. (Fondato nel novembre del 1980).
2. L'Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale.
3. Essa è affiliata alla Federazione Svizzera di Hockey su ghiaccio (FSHG) e alla Federazione Ticinese di Hockey su ghiaccio (FTHG).
4. La sede della società è Lugano.
5. La sua durata è illimitata.

SCOPO

Art. 2 Scopo della società

L'Hockey Club Ceresio si propone di:

1. promuovere la pratica del disco su ghiaccio tra i giovani tramite l'organizzazione di allenamenti, partite e tornei, la partecipazione ai campionati organizzati dalla FSHG e dalla FTHG e alle manifestazioni organizzate da terzi.
2. dare a chiunque l'opportunità di uno sviluppo sportivo, nella crescita personale e nell'apprendimento delle competenze sociali.
3. difendere i valori di lealtà che stanno alla base della motivazione a praticare lo sport, in particolare il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che contribuiscono e rendono possibile la pratica sportiva.

SOCI

Art. 3 Soci

È socio colui che paga una tassa sociale annua, stabilita dall'Assemblea generale ordinaria o che ha reso eminenti servizi all'Hockey Club Ceresio. L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

1. Soci con diritto di voto
 - Allievi, giocatori fino all'età juniori
 - Attivi, giocatori che hanno superato l'età juniori
 - Onorari, persone che hanno reso eminenti servizi all'HC Ceresio
 - Funzionari, membri di comitato, arbitri, allenatori.

2. Soci senza diritto di voto
 - Sostenitori e contribuenti, persone che hanno pagato, senza ricevere particolare contropartita, la tassa sociale stabilita dall'Assemblea generale, o hanno sponsorizzato la società in qualsiasi modo per un importo almeno equivalente alla tassa sociale.

Art. 4 Ammissioni

Nuovi soci sono ammessi previa domanda in forma scritta. La richiesta di ammissione può essere rifiutata dal Comitato senza motivazioni, questa decisione può essere appellata presso l'Assemblea generale.

Art. 5 Dimissioni

Le dimissioni dei soci attivi e dei collaboratori ufficiali devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato entro il 31 marzo della stagione corrente. Affinché le dimissioni siano valide, il dimissionario deve aver preventivamente restituito tutto il materiale ricevuto dal Club ed aver regolarizzato tutti gli impegni finanziari pendenti con la società fino e compreso la stagione in corso.

Art. 6 Espulsione

I soci ed i collaboratori del Club che si comportano in maniera negligente verso la società o che agiscono contrariamente agli statuti, che pregiudicano in modo grave gli interessi della società, che non ottemperano alle direttive e decisioni sancite dagli organi della società, possono essere sospesi o espulsi con decisione del Comitato. Questa decisione può essere appellata presso l'Assemblea generale.

Art. 7 Diritti dei soci

1. I diritti statutari dei soci attivi sono regolamentati agli articoli "Organizzazione".
2. I soci attivi hanno diritto a prendere parte agli allenamenti e di utilizzare le infrastrutture seguendo le direttive degli allenatori, e, se in possesso di una licenza valida, di disputare delle partite.
3. I soci passivi possono partecipare a tutte le attività secondo le modalità stabilite dal Comitato.
4. I soci onorari sono esentati dal pagamento della tassa sociale e hanno libero accesso al campo e a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Hockey Club Ceresio.

Art. 8 Doveri dei soci

1. Tutti i soci sono tenuti a salvaguardare gli interessi del Club ed a rispettare gli statuti, le direttive e le decisioni degli organi societari.
2. Ogni socio è tenuto a versare annualmente la tassa sociale stabilita dall'Assemblea generale, secondo indicazioni del Comitato, entro il 1° settembre.
3. Ogni giocatore, allenatore, arbitro o funzionario deve preoccuparsi personalmente di avere una adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. È esclusa qualsiasi pretesa di indennità verso l'Hockey Club Ceresio per infortuni occorsi a giocatori, allenatori, arbitri o funzionari.

FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 9 Finanziamento

La società si finanzia nel modo seguente:

- Quote sociali differenziate per categoria
- Sponsorizzazioni
- Utili da manifestazioni e attività sportive
- Sovvenzioni
- Utili derivanti dalla gestione della pista di Mezzovico
- Offerte

L'ammontare delle quote sociali decise dall'Assemblea generale e le loro eventuali modifiche sono parti integranti dei presenti statuti. Allegato 1 Tassa sociale.

Art. 10 Responsabilità

La società risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Art. 12 Organi

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- i Revisori

Art. 13 Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale, organo supremo della società, è la riunione di tutti i soci.

1. Essa è convocata dal Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto
2. La convocazione avviene a mezzo stampa con l'indicazione della data, ora, luogo e oggetto dell'assemblea. La convocazione, con gli stessi requisiti, deve avvenire per scritto ad ogni socio unicamente se all'ordine del giorno è prevista una decisione ai sensi degli art. 13 cpv. 4 o art. 25.
3. L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta l'anno, il mese di settembre, in particolare per procedere alle nomine statutarie e alla ratifica dei conti e della gestione della società. Le seguenti competenze sono riservate all'Assemblea generale:
 - Accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente
 - Accettazione dei rapporti d'esercizio
 - Approvazione dei conti dopo aver preso conoscenza del rapporto dei revisori

- Scarico del Comitato
 - Decisioni sulle quote sociali
 - Approvazione del preventivo d'esercizio e degli obiettivi annuali del Comitato
 - Decisioni sulle modifiche degli statuti
 - Elezione del Presidente
 - Elezione del Comitato
 - Elezione dei Revisori
 - Vota su proposte e diversi all'ordine del giorno
 - Ratifica i contratti di collaborazione con altri Club
4. L'Assemblea generale esercita la sorveglianza sugli altri organi; può revocare gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Art. 14 Assemblea straordinaria

Essa è convocata dal Comitato o su richiesta di almeno 1/4 dei soci con diritto di voto, in forma scritta. La convocazione deve avvenire al più tardi entro 45 giorni dopo la richiesta.

Art. 15 Trattante

Le trattande devono pervenire in forma scritta al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea. Il Presidente informa subito i membri di Comitato sulle trattande di eminente importanza.

Art. 16 Diritto di voto, eleggibilità e votazioni

1. Il diritto di voto viene esercitato dai 16 anni in poi. Sotto i 16 anni un rappresentante legale esprime il voto per il socio. Tutti i soci (definiti nell'art. 3 cpv 1) hanno ugual diritto di voto.
2. I soci sono eleggibili a partire dai 18 anni.

Art. 17 Maggioranza richiesta

1. Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi. Per le elezioni è richiesta per il primo turno la maggioranza assoluta e nel caso di un secondo turno la maggioranza relativa. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno o di chi dirige l'assemblea.
2. La maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ dei voti degli aventi diritto presenti è necessaria per:

- Modificare le disposizioni statutarie
- Nominare dei soci onorari
- Revoca del mandato di membri di Comitato durante il loro mandato
- Scioglimento della società

Art. 18 Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.
2. L'Assemblea nomina il Presidente del giorno che dirige l'Assemblea alle trattante:
 - Nomine statutarie
 - Rimozione di membri di Comitato
3. Il Presidente del giorno vota come gli altri soci e decide in caso di parità.
4. 1/3 dei soci presenti può chiedere votazioni segrete.

IL COMITATO

Art. 19 Composizione e durata del mandato

1. Il Comitato è l'organo direttivo della società.
2. Si compone di un Presidente e un minimo di 6 membri
3. I membri di Comitato restano in carica 2 anni e sono sempre rieleggibili
4. Il Comitato si auto-costituisce ad eccezione del Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea generale.
5. Se un membro di Comitato abbandona la sua funzione prima dello scadere del suo mandato, è data facoltà al Comitato di nominare un suo sostituto che dovrà essere riconfermato dalla prossima Assemblea generale.

Art. 20 Compiti

1. Il Comitato dirige il Club ed ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi.
2. Il Comitato definisce gli obiettivi che assicurano il successo e l'esistenza a lungo termine del Club, sviluppa gli obiettivi annuali della società nell'ottica della realizzazione degli obiettivi e dell'equilibrio finanziario e li presenta all'Assemblea.

3. I membri di Comitato agiscono nel rispetto degli statuti e degli obiettivi.
4. Il Comitato elabora per ogni funzione un mansionario.
5. Il Comitato rappresenta il Club verso l'esterno.
6. La società è vincolata verso i terzi dalla firma collettiva del Presidente o del Vice-Presidente con un membro del Comitato.

Art. 21 Decisioni del comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di 2 membri. Esso può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. Decide la maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Decisioni per via circolare sono permesse.

Art. 22 Settori

1. Il Comitato si organizza in settori di attività, ognuno dei quali presieduto da un membro di Comitato.
2. Vi sono almeno i seguenti settori:
 - Presidenza
 - Settore giovanile
 - Squadre attivi
 - Sponsorizzazioni
 - Finanze
 - Segretariato
 - Gestione pista
 - Manifestazioni
3. Ogni settore è organizzato dal membro di Comitato che lo presiede e può far capo a tutte le persone necessarie al suo funzionamento. Possono essere previsti dei sottosettori.
4. I responsabili di un settore sono tenuti a rendere conto al Comitato dell'operato del settore.

Art. 23 Organizzazione di tornei e di manifestazioni

1. Per l'organizzazione di tornei o manifestazioni l'HC Ceresio costituisce speciali gruppi di lavoro, nei quali deve essere presente almeno un membro di Comitato.
2. Al termine della manifestazione il gruppo di lavoro presenta al Comitato della società un rapporto finanziario da inserire nei conti societari e un rapporto morale.

I REVISORI

Art. 24 Revisori

1. L'organo di revisione si compone di 2 Revisori e un supplente. Essi sono nominati dall'Assemblea generale, restano in carica due anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori controllano i conti della società e presentano un rapporto scritto all'Assemblea.
3. Essi hanno il diritto di verificare in qualsiasi momento i conti della società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 25 Scioglimento della società

1. Lo scioglimento della società può essere decisa unicamente in occasione di un'Assemblea straordinaria
2. Lo scioglimento può essere deciso solo con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti
3. L'Assemblea deciderà con maggioranza semplice la destinazione del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento e dopo l'estinzione dei debiti. È esclusa la ripartizione tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria del 2 settembre 2005 ed entrano in vigore immediatamente. Sostituiscono tutti quelli precedenti.

Lugano, 2 settembre 2005

Il Presidente:

I Membri di Comitato:

Allegato agli statuti dell'HC Ceresio del 2 settembre 2005

Questo allegato è parte integrante degli statuti.

Quote sociali

L'Assemblea generale del 2 settembre 2005 ha stabilito le seguenti quote sociali:

- Scuola Hockey Fr. 100.-
- Allievi fino all'età juniori Fr. 250.-
- Soci attivi e juniori Fr. 300.-
- Soci onorari Senza quota
- Soci funzionari / arbitri Senza quota
- Soci sostenitori e contribuenti min. Fr. 50.-

Per il secondo figlio la tassa si riduce di Fr. 50.-

Queste quote restano in vigore finché l'Assemblea sociale non deciderà un cambiamento.

Lugano, 2 settembre 2005

Il Presidente:

Membro di Comitato: